

Lorenzo Sinisi

**«NULLI SACERDOTUM LICEAT CANONES
IGNORARE». BREVI ANNOTAZIONI
STORICO-GIURIDICHE SUL RUOLO DEL
DIRITTO NELLA FORMAZIONE DEL CLERO
LATINO FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA
ETÀ CONTEMPORANEA***

«Nel sacramento dell'Ordine Cristo ha trasmesso, in diversi gradi, la propria qualità di Pastore delle anime ai vescovi e ai presbiteri, rendendoli capaci di agire nel suo nome e di rappresentare la sua potestà capitale nella Chiesa»¹. Queste parole, tratte da un documento curiale approvato da S. Giovanni Paolo II nel 2002, nel sintetizzare efficacemente il ruolo essenziale del clero ordinato nella Chiesa di ieri e di oggi, possono fungere da utile punto di partenza per il discorso che si intende sviluppare in queste poche pagine sull'importanza che la Chiesa stessa ha dato sin dai primordi della sua esistenza alla formazione non solo teologica, ma anche giuridico-canonica, dei soggetti chiamati, mediante l'esercizio del triplice *munus* di Cristo, a governare le anime per condurle, attraverso l'insegnamento e la somministrazione dei sacramenti, alla salvezza.

Fra le testimonianze più risalenti in merito ad una raggiunta consapevolezza da parte della Chiesa di Roma della necessità che i sacerdoti conoscessero le regole normative della disciplina ecclesiastica, denominate «canones» almeno sin dai tempi del I Concilio niceno, possiamo ricordare proprio le significative parole, già riportate nel titolo del presente con-

* Contributo sottoposto a valutazione.

Il presente lavoro è dedicato a Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, in occasione del suo settantacinquesimo genetliaco.

¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale. Istruzione*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2002, §. 2, p. 10.

tributo; con queste, tratte da un'epistola decretalis inviata da papa Celestino I ai vescovi dell'attuale Puglia nel 429, si voleva sottolineare l'importanza dei sacri canoni nella vita della Chiesa e come fosse indispensabile, ai fini della loro osservanza, una loro debita conoscenza da parte di chi in primo luogo tali regole doveva osservare e fare osservare². Tale testimonianza ci è stata tramandata all'interno della compilazione di diritto della Chiesa più importante dell'età altomedievale, quella *Collectio Dionysiana* composta intorno agli inizi del VI secolo che lo stesso Aurelio Cassiodoro indicò, qualche decennio più tardi, ai monaci della comunità da lui fondata nei pressi dell'odierna Squillace, come un testo da leggere assiduamente stante la rilevanza dei contenuti di cui non si poteva ammettere l'ignoranza³.

In un secolo che vede la nascita e il consolidarsi del monachesimo in occidente, sulla base anche della testimonianza del grande letterato, politico e religioso calabro possiamo quindi pensare che tale materiale divenne presto oggetto di studio e di insegnamento, accanto alla *Sacra pagina*, nelle scuole monastiche che si vennero a sviluppare in un periodo in cui la Chiesa svolse una funzione essenziale per la conservazione e la trasmissione della cultura scritta. Oltre alle scuole monastiche si diffusero quindi in ambito cittadino le scuole catte-

² DIONYSIUS EXIGUUS, *Collectio decretorum Pontificum Romanorum*, in J.P. MIGNE, *Patrologiae Latinae cursus completus*, t. LXVII, apud J.P. Migne editorem, Parisiis, 1848, coll. 277-278 (tale brano si trova ripreso da Graziano in D. 38, c. 4); per un quadro sulla genesi, sui contenuti e sull'importanza della collezione del monaco Dionigi il piccolo cfr. B.E. FERME, *Introduzione allo studio del diritto canonico*, I, *Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1998, pp. 87-90.

³ Riferendosi ai «canones ecclesiasticos» contenuti nella compilazione Dionysiana, Cassiodoro concludeva il suo discorso rivolto ai monaci del *Vivarium* con queste parole: «hos etiam oportet vos assidue legere, ne videamini tam salutare ecclesiasticas regulas culpabiliter ignorare» (F.M. AURELIUS CASSIODORUS, *De institutione divinarum litterarum*, in Id., *Opera omnia*, t. II, in J.P. MIGNE, *Patrologiae Latinae cursus completus*, t. LXX, apud J.P. Migne editorem, Parisiis, 1865, col. 1137); per un profilo di Aurelio Cassiodoro cfr. A. CANTISANI, *Introduzione*, in F.M. AURELIUS CASSIODORUS, *I salmi dell'Hallel*, Prefazione di C. RUINI, *Introduzione*, traduzione e note di A. CANTISANI, Jaca Book, Milano, 2011, pp. XV-XVII.

LORENZO SINISI, «Nulli sacerdotum liceat canones ignorare». Brevis annotazioni storico-giuridiche sul ruolo del diritto nella formazione del clero latino fra tardo Medioevo e prima età contemporanea

Sin dal V secolo si è affermata l'idea che i sacerdoti dovessero conoscere le regole normative della disciplina ecclesiastica (*canones*) per ben esercitare il loro ministero. Per questo già in età altomedievale si è cominciato ad accostare il diritto canonico alle discipline più propriamente teologiche nei percorsi formativi previsti per il clero. Se la dottrina ribadì l'opportunità di tale accostamento fra basso Medioevo ed età moderna, sarà l'istituzione dei seminari come strutture scolastiche specificatamente dedicate all'istruzione degli aspiranti al sacerdozio, voluta dal Concilio di Trento, a mettere le basi per una svolta importante in questo percorso; dopo alcuni primi interventi da parte di vescovi particolarmente sensibili al problema, a partire dal XVIII secolo si registrò infatti l'inserimento stabile del diritto sia canonico sia civile fra le materie di studio previste come obbligatorie in questi istituti, fenomeno che verrà quindi confermato nel Codice di Diritto Canonico del 1917.

Parole chiave: clero, formazione, diritto, teologia, seminari.

LORENZO SINISI, «Nulli sacerdotum liceat canones ignorare». Brief historical-juridical notes on the role of law in the formation of the latin clergy between the late Middle Ages and the early Contemporary age

Since the fifth century, the idea has been established in the Roman Church that priests must know the rules of ecclesiastical discipline (*canones*) in order to exercise their ministry well. For this reason, already in the early Middle Ages, canon law began to be placed alongside the branches of theology in the training courses provided for the clergy. The doctrine reaffirmed the opportunity of this approaching, but will be the creation of seminaries as scholastic institutions specifically dedicated to the education of the candidates to the priesthood, decided by the Council of Trent, to lay the foundations for an important turning point in this path. After some interventions by bishops particularly sensitive to this problem, starting from the eighteenth century there was in fact the stable inclusion of both canon and civil law among the subjects of study envisaged as compulsory in seminaries, a phenomenon that will be confirmed by the Code of Canon Law in 1917.

Key words: clergy, formation, law, theology, seminaries.

Pierpaolo Bonacini

1848-1888: DALLA RIVOLUZIONE ALLA CELEBRAZIONE. LA FACOLTÀ GIURIDICA BOLOGNESE TRA GOVERNO PONTIFICIO E REGNO D'ITALIA*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il tramonto del governo pontificio. – 2. Verso lo Stato unitario. – 3. Articolazione delle discipline e allargamento del corpo docente. – 4. Tra cattedra e impegno pubblico. – Epilogo.

Premessa

Nei decenni centrali dell'Ottocento le Facoltà giuridiche delle Università italiane, seguendo una contestuale evoluzione che interessa l'intero mondo accademico così come molti livelli della società e delle istituzioni, conoscono una significativa trasformazione che le orienta a diventare i centri propulsivi della dottrina e della didattica giuridica, nel contesto di un quadro di discipline e di obiettivi formativi diversi dal passato e non limitati alla quasi esclusiva formazione pratica, mentre la progressiva integrazione nelle maglie dello Stato unitario imbriglia l'Università secondo modelli fortemente centralistici e gerarchizzati. Condividendo questo nuovo ruolo i giuristi dell'Italia unita si assumono il compito, non privo di contraddizioni, di individuare ed esaltare «una riscoperta matrice

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Abbreviazioni: Archivio Ceneri = Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, Archivio Giuseppe Ceneri; *ASUI* = *Annali di storia delle università italiane*; *DBI* = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma; *DBGI* = *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., Bologna, 2013; *DRN* = *Dizionario del risorgimento nazionale. Dalle origini a Roma capitale. Fatti e persone*, 4 voll., Milano, 1930-37; *HI* = *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*; *MEFRM* = *Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*; *QF* = *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

culturale comune» nel segno di «un'immaginaria caratterizzazione nazionale *anche* del diritto, da valorizzare in contrapposizione alle transitorie leggi imposte dagli stranieri»¹. Anche la cultura giuridica, attraverso i suoi più attivi e prestigiosi esponenti, si rende partecipe di un processo di costruzione della nuova identità in cui riconoscere la nazione ricomposta su base unitaria e in tale processo assumono rilievo non soltanto le dichiarazioni di principio espresse, con alta intensità retorica, nelle prolusioni accademiche e nei discorsi ufficiali, ma pure la progressiva riorganizzazione delle Facoltà e dei corsi scandita attraverso una densa serie di norme e regolamenti ministeriali che si susseguono nel primo quarto di secolo successivo all'Unità². In questa nuova fase della storia nazionale, accanto alla lingua e alla cultura letteraria, pure il diritto emerge rapidamente come uno dei migliori elementi unificanti dell'identità italiana ricompresa necessariamente nel nuovo e più largo spazio del Regno nato nel 1861³.

Dal punto di vista dei contenuti dei piani di studio i cambiamenti sono molteplici e vengono a interessare – come noto – un ampio fascio di materie anche in ragione dei diversi assetti politico-istituzionali che distinguono gli Stati italiani nell'età della Restaurazione. L'insegnamento storico-giuridico si afferma nel clima tardoromantico a partire dai tardi anni Quaranta dell'Ottocento all'interno del Regno sabauda, anche se qui intrecciato ad altre materie come l'Introduzione alle scienze giuridiche e alla Filosofia del diritto; assume invece una specifica autonomia scientifica e didattica nei centri uni-

¹ M. PIFFERI, *Alla ricerca del «genio italico». Tradizione e progetti nella penalistica postunitaria*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna, 2013, pp. 257-295, a p. 258.

² Accanto ai molti saggi contenuti nel volume citato a nota 1 e senza pretesa di completezza si rinvia a I. BROCCHI, *Oltre le storie nazionali: dalla storia del diritto alle storie del diritto*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, a cura di B. SORDI, Milano, 2013, pp. 427-454, a p. 438 ss.; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione in Italia (1848-1923)*, Milano, 1995, p. 72 ss.

³ L. MOSCATI, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 3, 2012, pp. 163-178, a p. 167 s.

PIERPAOLO BONACINI, 1848-1888: dalla rivoluzione alla celebrazione. La Facoltà giuridica bolognese tra governo pontificio e Regno d'Italia

La ricerca desidera ricostruire i caratteri distintivi della Facoltà giuridica bolognese nei decenni a cavallo dell'Unità d'Italia con attenzione alle carriere dei docenti, alle materie incluse nei piani di studio e ai contenuti degli insegnamenti giuridici mettendo a confronto gli anni che segnano il tramonto del governo papalino con i primi decenni di funzionamento nel quadro del giovane Stato unitario. Assume rilievo l'attività extra accademica di molti docenti, che partecipano attivamente alla politica nazionale ricoprendo seggi parlamentari e istituendo relazioni dirette con governi e ministri. Il caso felsineo si può inquadrare all'interno di una cronologia definita entro due estremi rilevanti: da un lato, i moti del 1848-49, seguiti da una ventata di repressione che investe anche l'ambiente universitario; dall'altro, le celebrazioni dell'VIII Centenario dell'Ateneo (1888), che diventano l'occasione, anche in chiave critica, per un primo bilancio della tradizione passata e del nuovo assetto acquisito sia dall'Università nel suo complesso che dalla specifica Facoltà di Giurisprudenza.

Parole chiave: storia dell'Università, Bologna, secolo XIX, Facoltà di Giurisprudenza, Unità d'Italia.

PIERPAOLO BONACINI, 1848-1888: from revolution to the celebration. The Bolognese Legal Faculty between the Papal Government and the Kingdom of Italy

The research aims to explain the distinctive features of the Bolognese Faculty of Law in the decades at the turn of the Unification of Italy with attention to the careers of teachers, the matters included in the study plans and the contents of the legal teachings. The years that mark the demise of the papal government are compared in particular with the first decades of activity of the Law Faculty within the framework of the young unitary State. The extra-academic activity of many teachers, who actively participate in national politics by holding parliamentary seats and establishing direct relations with governments and ministers, is also important. The Bolognese case can be framed within a chronology limited by two relevant extremes: on the one hand, the 1848-49 Revolution, followed by a wave of repression that also affects the university environment, and on the

other hand the celebrations of the VIII Centenary of the University (1888), which become the occasion, also in a critical key, for a first assessment of the past tradition and the new structure acquired both by the University as a whole and by the specific Faculty of Law.

Key words: University history, Bologna, 19th century, Faculty of Law, Unification of Italy.

Paolo Cotza

‘RAPPORTO AMMINISTRATIVO’ ED ‘ACCORDI’. DALLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA AD UN RE-INQUADRAMENTO DI METODO*

SOMMARIO: 1. Precedenti occasioni di studio. – 2. Rassegna di giurisprudenza. – 3. Prime osservazioni critiche: da certa refrattarietà dell’azione discrezionale rispetto all’istituto, all’inversione di metodo’ insita nell’argomento della giurisdizione esclusiva. – 4. Contributo di ordine epistemologico. – 4.1. Concetti-sostanza e concetti-funzione. – 4.2. Problemi semiotici. – 5. Prime annotazioni di sintesi propositiva sulla categoria degli accordi di cui all’art. 11, L. n. 241/1990. – 6. Interesse legittimo ed interesse pubblico (concreto). – 7. Approdo ad una nozione aggiornata di discrezionalità amministrativa. – 8. Implicazioni di disciplina.

1. Precedenti occasioni di studio

Già negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Legge generale sul procedimento amministrativo si aveva modo di segnalare un affastellarsi di questioni interpretativo-applicative, per via dell’espressa previsione di moduli consensuali (presumibilmente) inerenti al ‘rapporto amministrativo’ (così intendendosi quello che intercorre fra l’autorità pubblica in quanto tale ed il cittadino¹).

Tre lustri di seguito, ben più ponderoso studio monografico veniva dedicato ad un discorso di metodo finalizzato alla concettualizzazione giuridica (funzionale e di sistema), lasciata (in certa misura, provocatoriamente) ‘aperta’ (se non incom-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per una prima trattazione sia consentito di rinviare a P. COTZA, *Sull’ambito applicativo degli accordi sostitutivi di provvedimenti*, in *Riv. amm. Rep. it.*, 1994, p. 580 ss.

Tesi a confronto sono formulate in Cass. n. 7733/2004, punto 11 e C. MARZUOLI, *Diritti e interessi legittimi: due categorie in cerca di identità*, in *Questioni diritto*, 2009, p. 34 ss., segn. p. 46.

piuta), stante la priorità accordata (piuttosto che al dispensare risposte) ad una rigorosa impostazione d'interrogativi². Ciò, a partire dalla (eventuale) compatibilità di quei moduli con la discrezionalità amministrativa: con la componente doverosa intrinseca a quest'ultima (come tradizionalmente opposta alla sfera dell'autonomia), e con la prerogativa di (revoca-)recesso (stante la clausola generale *pacta sunt servanda* ed il limite opponibile all'incidenza del pubblico interesse per via del concetto-valvola *rebus sic stantibus*³).

Nella circostanza si confidava di offrire ideale traslazione, sul piano giuridico, a ciò che continuava a porsi come previo problema di effettività a livello sociologico: *rectius*, ad una 'tecnica' estremamente controversa, persino in ordine al 'seguito' raccolto nel contesto di esperienza. Eppure, l'ingresso della *species de qua* alla ribalta delle 'fonti scritte' (secondo quanto supposto, teso a massimizzare – razionalizzandolo e garantendolo – quel coinvolgimento nella sede procedimentale noto sotto l'appellativo di 'partecipazione' all'esercizio del potere pubblico⁴) era stato accolto, da più parti, come una svolta

² Si tratta di P. COTZA, *Potere autoritativo e modelli consensuali nel diritto dell'amministrazione pubblica (contributo metodologico)*, Napoli, 2007.

³ Sul carattere 'generale ed assoluto' del principio *pacta sunt servanda*, cfr. pure G. BENEDETTI, *L'accordo procedimentale tra autorità e libertà*, in *Gli accordi fra privati e pubblica amministrazione e la disciplina generale del contratto*, a cura di G. BARBAGALLO, E. FOLLIERI, G. VETTORI, Napoli, 1995, segn. pp. 86-87.

⁴ L'art. 11, L. n. 241/1990, così esordisce: «In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati [...]». Cfr. G. BERTI, *Il principio contrattuale nell'attività amministrativa*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, II, Milano, 1988, p. 47, segn. p. 56; A. ZITO, *Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo*, Milano, 1996; nonché F. FRACCHIA, *L'accordo sostitutivo (studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere)*, Padova, 1998, p. 203; C. MAVIGLIA, *Accordi con l'amministrazione pubblica e disciplina del rapporto*, Milano, 2002, 7; S. VASTA, *La revoca degli atti amministrativi consensuali*, Padova, 2004, p. 46 ss., p. 108 e, segn., p. 203, ove si dichiara: «[...] l'accordo disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 non è un contratto di diritto privato. L'accordo è più propriamente una forma di partecipazione del soggetto privato all'esercizio del potere amministrativo, che si esplica in un atto che è configurabile come contrat-

PAOLO COTZA, 'Rapporto amministrativo' ed 'accordi'. Dalla più recente giurisprudenza ad un re-inquadramento di metodo

Si è preso spunto da una rassegna della giurisprudenza forense maturata nel corso dell'ultimo decennio, per rinvenirvi la conferma di certa superficialità d'inquadramento dell'istituto, quanto di problemi di 'effettività'. Con la conseguenza di doversi aggiornare circa i rimedi esperibili sui piani epistemologico, teoretico e di sistema, onde superare un largo spettro di precognizioni che ancora precludono la restituzione dei moduli consensuali in discorso ad una precipua collocazione funzionale.

Parole chiave: rapporto amministrativo, accordi, precomprensioni, effettività, contributo metodologico.

PAOLO COTZA, 'Administrative report' and 'agreements'. From the most recent jurisprudence to a re-framing of method

It was inspired by a review of the forensic jurisprudence matured over the last decade, to find confirmation of a certain superficiality of the framework of the institute, as well as of problems of 'effectiveness'. With the consequence of having to update about the remedies available on the epistemological, theoretical and systemic levels, in order to overcome a wide spectrum of precognitions that still preclude the return of the consensual modules in question to a particular functional location.

Key words: administrative report, agreements, pre-understandings, effectiveness, methodological contribution.

Carlo Vittorio Giabardo

APPUNTI TRA STORIA E ATTUALITÀ SUL ‘MODELLO ORALE’ NEL PROCESSO CIVILE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’oralità nel suo contesto storico (cenni). – 3. Oralità, immediatezza e concentrazione come principi e non regole. – 4. L’oralità in senso stretto. La funzione del discorso parlato e il suo fondamento. – 4.1. Ciò che l’oralità ‘non è’. Note minime su retorica e leale collaborazione. – 4.2. Brevi considerazioni su oralità e virtualizzazione della giustizia. – 5. L’oralità in senso forte. La dimensione soggettiva (immediatezza) e temporale (concentrazione). – 6. Il giudice nel modello orale. Oralità e libera valutazione delle prove. – 7. Conclusioni (le critiche all’oralità tra prassi e teoria).

1. *Introduzione*

Uno dei temi più indagati del processo civile, oggetto di opinioni tanto appassionate quanto contrastanti, almeno all’interno della tradizione giuridica di *civil law*, è senza dubbio quello dell’oralità¹. Parola – quest’ultima – circondata da un

* Contributo sottoposto a valutazione.

Il presente articolo, in traduzione spagnola, è destinato alla futura raccolta di studi a cura di L. ALFARO (Pontificia Universidad Católica del Perú), *La oralidad en el proceso civil*, Lima.

¹ È abbastanza curioso notare come il problema dell’oralità non abbia tormentato con altrettanta forza la dottrina dei paesi di *common law* (lo rilevava già il decano dei processualcivili inglesi, J.A. JOLOWICZ, *Orality and Immediacy in English Civil Procedure*, in *Boletín de Derecho Comparado*, 1975, p. 595). Ciò è dovuto al semplice fatto che il processo civile angloamericano è stato da sempre, storicamente, connotato da una preminenza del discorso parlato sullo scambio documentale scritto, per ragioni sia tradizionali sia istituzionali (in particolare, la presenza della giuria e l’esistenza del momento del *trial*). Certamente, sarebbe però scorretta oggi l’equazione ‘processo di *common law* uguale oralità’, dato che, da un lato, anche là sono presenti atti scritti di fondamentale importanza, mentre dall’altro la fase (scritta) del *pre-trial* riveste un ruolo assolutamente cruciale, come ben dimostrato da M. TARUFFO, *Aspetti fondamentali del processo civile di civil law e di common law*, in *Foro*

alone di sacralità, che incute una sorta di timoroso rispetto, di certo se ci riferiamo al contesto italiano, stante il suo radicato collegamento con l'opera e l'insegnamento di Giuseppe Chiovenda, a partire dalla prima decade del Novecento, e poi con quello di buona parte della dottrina processualciviltistica successiva².

It., 2001, c. 345 ss. V., sul punto, anche L. PASSANANTE, *Oralità e scrittura nel processo civile inglese*, in *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente* (Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008), a cura di F. CARPI, M. ORTELLS RAMOS, Valencia, 2008, p. 433 ss. Tra gli studiosi inglesi, mette in luce le trasformazioni che l'oralità ha subito negli ultimi tempi A. ZUCKERMAN, *English Civil Procedure - The Shift Away From Party Control and Orality*, in *Festschrift für Zivilprozess International*, 1996, p. 65 ss.

² È assai noto che Giuseppe Chiovenda fece dell'oralità una vera e propria missione, con la quale spesso lo si identifica: cfr. G. CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali* (1909), in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, p. 395 ss. (articolo che rappresenta il testo della conferenza con la quale si ritiene ebbe inizio la battaglia chiovendiana per l'oralità; per questo giudizio, B. CAVALLONE, «Preferisco il cattivo processo attuale» (Chiovenda, Mortara, e il «progetto Orlando»), in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 1050, nonché F. CIPRIANI, *I mortariani progetti Orlando fra l'«apostolato» di Scialoja e la «propaganda» di Chiovenda*, in *Id.*, *Storie di processualisti e oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866 – 1936)*, Milano, 1991, p. 125, spec. p. 141); *Id.*, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopoguerra*, *ivi*, cit., p. 7; *Id.*, *Sul rapporto tra le forme del procedimento e la funzione della prova (l'oralità e la prova)*, già in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, p. 1 ss. e anche in *Saggi*, cit., p. 197 ss. Tra i discepoli più fedeli di Chiovenda, sul punto, si ricordano Antonio Costa, Antonio Segni e Piero Calamandrei. Del primo v. *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola, 1917. Del secondo, cfr. la voce enciclopedica *Procedimento civile*, in *Nuovo Dig. It.*, X, Torino, 1939, p. 539 ss. Del Calamandrei, parimenti, cfr. la voce *Oralità*, *ivi*, IX, Torino, 1940, p. 178 ss. (e ora ristampata con il titolo *Oralità nel processo civile*, in *Id.*, *Opere giuridiche*, I, *Problemi generali del diritto e del processo*, Roma, 2019, p. 450); *Id.* *Le controversie di lavoro e l'oralità*, in *Foro It.*, 1934, IV, c. 130 ss. In difesa dell'oralità si schiererà poi anche E. ALLORIO, *Sull'avvenire della giustizia civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947 (ed in *Problemi di diritto*, II, Milano, 1957, p. 513 ss.); *Id.*, *La vita del diritto in Italia*, in *Jus*, 1950, p. 42 ss. Naturalmente, non sono mancate, tra i *patres* del diritto processuale civile italiano, anche voci contrarie; essenzialmente, e autorevolmente, quelle di Lodovico Mortara ed Enrico Redenti. Sul punto, v. gli studi e le opinioni riportate nell'approfondita disamina storica di A. NICORA, *Il principio dell'oralità nel diritto processuale civile e nel diritto processuale canonico*, Roma, 1977 (spec. la Prima Parte, e spec., per le opinioni critiche all'oralità, p. 85 ss.). In senso critico, sempre autorevolmente, N. PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di*

CARLO VITTORIO GIABARDO, Appunti tra storia e attualità sul cd. ‘modello orale’ nel processo civile

Con il presente contributo, l'Autore intende esaminare – dal punto di vista storico e poi ideologico e ricostruttivo – alcune dimensioni del cd. ‘modello orale’ nel processo civile, nelle sue coordinate teoriche fondamentali. L'articolo si sofferma innanzitutto (a) sul ruolo del tutto particolare assegnato da questo modello al linguaggio parlato, rispetto allo scritto, e su come le recenti innovazioni telematiche possano incidere su questo ruolo. In seguito, si analizzano i principi (b) dell'immediatezza e (c) della concentrazione. Infine, si sottopongono a esame critico alcune conseguenze che questa ideologia processuale comporta sul ruolo del giudice, in particolare nell'attività di valutazione delle prove. Nello specifico, si sostiene che le recenti rivendicazioni della necessità di una valutazione razionale (e non psicologica-soggettiva) della prova siano idonee a incrinare – e anche di molto – la portata originaria e più radicale (anche epistemica) dei principi che informano il modello orale.

Parole chiave: storia delle dottrine processuali, oralità, immediatezza, concentrazione, valutazione delle prove.

CARLO VITTORIO GIABARDO, Historical Remarks on the ‘Principle of Orality’ in Civil Litigation

In this contribution, the Author examines – from a historical and then ideological and systematic viewpoint – some dimensions of the ‘principle of orality’ in civil trials and their theoretical underpinnings. In particular, this paper firstly focuses upon (a) the specific importance assigned by this procedural model to spoken forms of communication *vis-à-vis* written statements and documents in judicial hearings, and on how recent technological innovations might affect this importance. Then, it will focus upon the principles of (b) immediacy and (c) concentration. Lastly, it critically considers some of the implications of this procedural law ideology on the role of the judge, and particularly on evidence law. More specifically, it will be argued that the recent shift towards the need of a rational (and not ‘psychological-subjectivist’) model for the evaluation of evidence and proof might weaken the original and most radical (epistemic) meaning of the principles of orality in civil proceedings.

Key words: History of Procedural Law Doctrines, Orality, Immediacy, Concentration, Evaluation of Evidence and Proof.

Darjn A.N. Costa

DALLA *LEX BARBARIUS* ALLA L. 241/1990. PROSPETTIVE STORICO-COMPARATISTICHE SULL'ATTIVITÀ DEL FUNZIONARIO DI FATTO

I. TRA POTERE, BILANCIAMENTO DI INTERESSI ED EQUITÀ*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il funzionario di fatto. – 2. Uno schiavo fuggiasco eletto pretore. – 2.1. Altre analoghe vicende. – 3. Funzionario di fatto, usurpatore di pubbliche funzioni, funzionario in *prorogatio* e *falsus procurator*: le molte maschere di un unico attore? – 3.1. Funzionario di fatto ed usurpatore. Una differenziazione non solo *quod poenam*. – 3.2. Funzionari di fatto e *prorogatio*. – 3.3. Funzionario di fatto e *falsus procurator*.

Premessa

Con questo scritto si intende fornire un quadro sintetico, ma quanto più esaustivo possibile, sulla figura del funzionario di fatto, in particolare affrontando il tema della validità degli atti da questo emessi, analizzando le teorie sviluppatesi a partire da quella che potrebbe essere la vicenda che diede i natali a tale istituto, ossia la nomina a pretore, nell'antica Roma, del servo fuggitivo Barbario Filippo¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Essenziale la lettura di M.E. LUCIFREDI PETERLONGO, R. LUCIFREDI, *Contributi allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, 1, Maria Emilia Lucifredi Peterlongo: *Barbarius Philippus ... Servus fugitivus ... Praetor designatus est*, 2, Roberto Lucifredi: *Note per un'analisi dell'azione di fatto della pubblica amministrazione*, Milano, 1965; *Il funzionario di fatto*, a cura di B. CAVALLO, Milano, 2005, p. 117 ss.; N. RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli, 2008.

A tale auspicato intento, si aggiunge l'indagine sull'influenza della *lex Barbarius* in diritto canonico e nella vigente disciplina italiana, con aggiornati spunti giurisprudenziali e legislativi in materia, ricostruendo in tal modo una proiezione dell'attuale regolamentazione che possa rivelare possibili analogie o influenze derivanti dalla disciplina romanistica.

Risulta, infatti, sempre più vivo il dibattito riguardo all'attualità degli insegnamenti storici negli istituti universitari e, soprattutto, nella pratica delle professioni giuridiche, per cui ulteriore scopo – seppur indiretto – sarà il prender ad esempio la vicenda di *Barbarius* per rilevare la presenza e la validità dei principi romanistici nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto moderno.

1. *Il funzionario di fatto*

L'esplicazione, e talvolta la formazione, della volontà della pubblica amministrazione² avviene per mezzo di suoi organi nominati *ad hoc* (*Organträger*³). Vi sono però casi in cui la nomina degli stessi è viziata *ab origine* o *ex post*, insorgendo così il problema della validità degli atti *medio tempore* prodotti da tali soggetti, ascrivibili alla figura del 'funzionario di fatto'. Una figura che, sebbene oggetto di attenzione da parte della moderna dottrina e giurisprudenza, troverebbe le sue origini già nel diritto romano, ove l'episodio del *servus fugitivus Barbarius Philippus* fornì le basi per la disciplina approntata nei secoli successivi, anche da ordinamenti extranazionali (compreso quello canonico, su cui *infra*).

Attualmente non vi è una specifica previsione normativa che possa delineare con chiarezza i caratteri della figura del funzionario di fatto (di creazione dottrinale) con una definizione univoca, dovendosi individuare la stessa nel «soggetto

² Sul punto F. CAMMEO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1960, p. 425 ss.

³ Cfr. B. CAVALLLO, *Teoria e prassi della pubblica organizzazione*, Milano, 2005, p. 137 ss.

DARJN A.N. COSTA, Dalla *lex Barbarius* alla L. 241/1990. Prospettive storico-comparatistiche sull'attività del funzionario di fatto. I. Tra potere, bilanciamento di interessi ed equità

L'esercizio, e talvolta la formazione, della volontà della pubblica amministrazione, avviene per mezzo di propri organi e funzionari. Vi sono ipotesi in cui la nomina degli stessi è viziata *ab origine* o *ex post*. In tali casi si pone il problema della validità degli atti *medio tempore* prodotti da questi soggetti, inquadrati dalla dottrina nella figura del 'funzionario di fatto'. Tale istituto avrebbe origine già nel diritto romano, in cui l'episodio del *servus fugitivus Barbarius Philippus* ebbe influenze sugli ordinamenti giuridici successivi, anche extranazionali (incluso il diritto canonico). La *lex Barbarius* potrebbe essere una delle tracce romane che ancor oggi si rinvengono sulla strada del diritto moderno.

Parole chiave: funzionario di fatto, *Barbarius Philippus*, *lex Barbarius*, *error communis*.

DARJN A.N. COSTA, From *lex Barbarius* to L. 241/1990. Historical-comparative perspectives on the activities of the *de facto* officer. I. Between power, balance of interest and equity

The exercise, and sometimes the formation, of the will of the public administration takes place through own organs and officers. There are cases in which the appointment of the same is flawed *ab origine* or *ex post*. In such cases arises the problem of the validity of the *medio tempore* acts produced by these subjects, framed by the doctrine in the figure of the 'de facto officer'. This institute would already acquire its origins in Roman law, in which the episode of the *servus fugitivus Barbarius Philippus* had influences on subsequent legal systems, and extra-national ones (including canon law). The *lex Barbarius* could be one of the Roman traces that are still found today on the path of modern law.

Key words: *de facto* officer, *Barbarius Philippus*, *lex Barbarius*, *error communis*.

Paolo Mammola

ASSEGNO NON TRASFERIBILE E CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO: UNA RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (PARTE II)*

SOMMARIO: 1. Una introduzione di diritto cambiario. – 2. La portata delle Sezioni unite n. 12477 del 2018. – 3. L'assegno bancario dinanzi alla disciplina dei servizi di pagamento. – 4. Contatto sociale qualificato e obbligazione senza prestazione.

1. *Una introduzione di diritto cambiario*

L'intelligenza della teorica dei titoli di credito – quale declinata dalle Sezioni unite n. 12477 del 2018, in tema di responsabilità *ex art.* 43, comma 2, r.d. 1736/1933 – rende opportuno il richiamo della posizione ferriana¹, secondo cui, unitamente alla considerazione dell'assegno bancario congiunta

* La prima parte del contributo, sottoposto a valutazione, è stata pubblicata in questa *Rivista*, 2021, 4, pp. 1151-1177.

¹ Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1990, p. 615 s., spec. nota 4; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2018¹⁵, pp. 515, 517 s., 519 s., 522 s., 528 ss., 577, 580 s.: «Il fenomeno dei titoli di credito si caratterizza [...] per la *destinazione del documento alla circolazione*», con predilezione – ai fini di rinvenire un fondamento a tale destinazione – per la opzione della volontà *individuale* (di chi ha creato il documento), rispetto alla circostanza che esso sia *socialmente* considerato (quale destinato alla circolazione), con la precisazione che la conferente normativa presuppone – non già la mera *circolabilità*, bensì – la effettiva *circolazione* del titolo; G. SANTONI, *Assegno*, in N. IRTI (Promotore) e N. ABRIANI (Curatore), *Dizionari del diritto privato. Diritto commerciale*, Milano, 2011, p. 73; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 3, *Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*, Torino, 2013⁴, p. 245; D. MANENTE, *Art. 43 l. ass.*, in *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*, a cura di L. SALAMONE, P. SPADA, Padova, 2014⁵, pp. 513 e 515.

al riferimento al rapporto di provvista (in cui si inserisce²), la destinazione alla circolazione³ (del titolo di credito) ne è carattere – può affermarsi – (tipologico e) teleologico, per cui l'appro-

² G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 577.

³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 3, *Contratti titoli di credito procedure concorsuali*, cit., p. 250, nota 6; secondo M. CIAN, *I titoli di credito cartacei ed elettronici*, in *Diritto commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, a cura di M. CIAN, Torino, 2017, p. 356, sarebbe merito della «più moderna dottrina» l'aver esaltato la funzione «di promozione del mercato e di mediazione nella raccolta e nella circolazione dei finanziamenti», posto che è, pur sempre, centrale «la volontà dell'emittente e del primo prenditore», da interpretare, però, ex art. 1366, c.c., «secondo il significato che l'indeterminato, potenziale destinatario di media diligenza potrebbe attribuirle». Così G. GUIZZI, *Il titolo azionario come strumento di legittimazione. La circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto del mercato finanziario*, Milano, 2000, p. 26 ss., spec. p. 28: «[I] Maestro [Cesare Vivante, *NdA*] [...] vedeva la caratteristica tipica dell'istituto [titolo di credito, *NdA*], dal punto di vista funzionale, proprio nel suo essere strumento che favorisca la circolazione del credito ed alternativo rispetto alla cessione»; l'Autore affronta (*ivi*, p. 44) «il problema della ricostruzione della fattispecie titolo di credito», «assegnando il ruolo di norma che provvede a descrivere i presupposti di fatto cui è subordinata l'applicazione del relativo "statuto" all'art. 1994 (al più in concorso con l'art. 1992) ma non all'art. 1993» – con una lettura condivisa, tra gli altri (*ivi*, p. 41, nota 55), con Libonati e Spada – donde risulta la conformità del titolo azionario «alla fattispecie, appunto perché anch'esso si connota quale documento che risponde, nell'ottica della società che lo emette così come nella coscienza collettiva dell'ambiente in cui è destinato a circolare, ad un'esigenza di mobilitazione»; in conclusione (*ivi*, p. 121 ss., spec. pp. 123 e 127): «[O]rmai nel titolo azionario emesso da società che abbia deciso di non avvalersi della potestà accordatale dall'art. 28 terzo comma del decreto 213 si dovrà riconoscere un documento rispetto al quale opera una *presunzione di non cartolarità*, e la cui funzione si risolve pertanto unicamente in quella di indice, o strumento se si preferisce, di legittimazione per l'esercizio dei diritti all'interno e nei confronti dell'organizzazione societaria», sì che la qualificazione del titolo azionario come titolo di credito può «oramai aver luogo – a differenza di quanto è accaduto sino ad oggi – solo ove vi sia una chiara ed espressa volontà della società di destinare il documento alla circolazione». V., inoltre, B. LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999, pp. 35 s. e 277: «Ragionevolmente, l'assegno non trasferibile, in quanto non destinato alla circolazione, non può essere considerato titolo di credito»; D. MANENTE, *Art. 43 l. ass.*, cit., p. 512; G. SANTONI, *Assegno*, cit., p. 75; A. SCIARRONE ALIBRANDI, *La circolazione del denaro: gli strumenti di pagamento*, in *Diritto commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Torino, 2017, p. 382; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2013¹⁶, pp. 751 e 759; A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, V. SANTORO, *Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2017¹⁷, p. 607.

PAOLO MAMMOLA, Assegno non trasferibile e contatto sociale qualificato: una rassegna di dottrina e giurisprudenza (Parte II)

Nella seconda parte del contributo, dapprima qualificato l'assegno non trasferibile alla luce della teorica dei titoli di credito, col necessario richiamo della categoria dei documenti di legittimazione, viene, poi, *per differentiam* osservata la disciplina dei servizi di pagamento, per concludere con la enucleazione del *proprium* del c.d. contatto sociale qualificato: ossia, la elaborazione di matrice primariamente dottrinale della obbligazione senza prestazione.

Parole chiave: assegno non trasferibile, assegno di traenza, servizi di pagamento, contatto sociale qualificato, obbligazione senza prestazione.

PAOLO MAMMOLA, Non-transferable Cheques and Social Contact Liability: a Survey of Legal Doctrine and Jurisprudence (Part II)

The second part of the contribution aims, firstly, at properly qualifying non-transferable cheques, also comparing them with the discipline of payment services, and finally deals with the substance of social contact liability, as mainly elaborated by legal doctrine in dialogue with Courts.

Key words: non-transferable cheque, tort, social contact liability, payment services, duty of care.

Giuseppe Moro

IL GIOVANE VICO NELL'INTERPRETAZIONE DI BENVENUTO DONATI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il circolo della sapienza. Commento analitico a *I prolegomeni della filosofia giuridica del Vico attraverso le «Orazioni inaugurali» dal 1699 al 1708*. – 3. La marginalità degli *studia literaria* tra diritto e riflessione speculativa. – 4. «*Corruptae hominum naturae*». Un inavvertito mutamento concettuale in Vico. – 5. Donati, Gentile e la concezione della storia nel giovane Vico.

1. *Introduzione*

Nato a Modena, nel 1883, da famiglia israelita, Benvenuto Donati fu, oltre che storico della cultura italiana del Seicento e del Settecento, interprete di una concezione della filosofia del diritto, frutto dell'intreccio tra il positivismo sociologico e la tradizione neokantiana¹. Compiuti, infatti, gli studi universitari nel 1905, sotto la guida di Alessandro Groppali², che lo seguì nella stesura della tesi di laurea, Donati si dimostrò acuto interprete del pensiero di Giorgio Del Vecchio, pubblicando, nel 1907, il saggio intitolato *L'elemento formale nella nozione del diritto*³. Il progetto di costruire una filoso-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un profilo biografico di Donati si veda F. TAMASSIA, *Donati, Benvenuto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 41, Roma, 1992, pp. 13-15.

² Prime indicazioni sul pensiero di Groppali nelle pagine di R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, Roma, 1978, pp. 97-100.

³ B. DONATI, *L'elemento formale nella nozione del diritto*, in *Giurisprudenza italiana*, 1907, LIX, pp. 7-68 [estratto da]. Tale contributo era un commento analitico di due dei tre saggi, che erano alla base del sistema filosofico-giuridico di Del Vecchio: *I presupposti filosofici della nozione del diritto* del 1905 e *Il concetto del diritto* del 1906. Entrambi si trovano ora raccolti in G. DEL VECCHIO, *Presupposti, concetto e principio del diritto (Trilogia)*, Milano, 1959. L'importanza della filosofia del diritto di Del Vecchio per il pensiero di Donati emerge anche in uno scritto dell'autore modenese pubblicato postumo: B. Do-

fia del diritto, fondata sull'integrazione teorica tra il carattere formale della norma e il contenuto pratico dell'agire umano, lo indusse, nel corso degli anni Dieci, ad avviare uno studio sistematico dell'opera di Giambattista Vico, con particolare riferimento al periodo giovanile delle *Orazioni inaugurali*. La periodizzazione degli scritti vichiani di Donati copre un arco di tempo che inizia nel 1915 con il saggio *I prolegomeni della filosofia giuridica del Vico attraverso le «Orazioni inaugurali» dal 1699 al 1708*, per concludersi nel 1936 con la pubblicazione del volume *Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico*⁴. L'importanza di questi studi emerge a fronte di alcune generali circostanze storiografiche. In anni in cui le riflessioni di Giuseppe Capograssi sul *De uno* non avevano ancora visto la luce⁵, in un periodo in cui la stessa edizione del *Diritto universale* attendeva di essere condotta a termine da Fausto Nicolini⁶, gli scritti di Donati concentrarono l'attenzione degli

NATI, *Natura e diritto. Scritto inedito*, a cura di G. AMBROSETTI e introduzione di F. BATTAGLIA, Bologna, 1973.

⁴ B. DONATI, *Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico*, Firenze, 1936. Il saggio sulle *Orazioni inaugurali* era infatti apparso dapprima in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia*, 1915, XIII, III, pp. 3-86 [estratto da].

⁵ G. CAPOGRASSI, *Dominio, libertà, tutela nel "De uno"* (1925), in *Opere*, IV, Milano, 1959, pp. 11-28. Si contano numerosi i contributi sul valore della sua riflessione filosofico-giuridica: *La filosofia dell'esperienza comune di Giuseppe Capograssi*, a cura di P. PIOVANI, Napoli, 1976; B. DE GIOVANNI, *Vico e Marx: due 'autori' di Capograssi*, in *Il Centauro*, 1986, XVII-XVIII, pp. 71-92; P. PIOVANI, *Itinerario di Giuseppe Capograssi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1956, XXXIII, pp. 417-438. L'importanza di Capograssi per la lettura delle opere giuridiche di Vico è rimasta inalterata, come si evince da un recente studio: F. LOMONACO, *Dominio, libertà, tutela: tra diritto, etica e storia*, in *I sentieri di Astrea*, Roma, 2018, pp. 93-116.

⁶ L'edizione vide infatti la luce nel 1936, così come si evince peraltro da una lettera di Benedetto Croce a Benvenuto Donati, risalente al 29 ottobre dello stesso anno: C. LEVI-COEN, *Benedetto Croce e le ricerche vichiane di Benvenuto Donati*, in *Atti e memorie della Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena*, 1971, XIII, pp. 127-138, in particolare p. 136: «Il Nicolini, svegliato e pronato, ha finito col fare l'edizione del *De uno universi*». Inoltre, un episodio significativo, per rimarcare l'importanza di Benvenuto Donati negli studi vichiani del suo tempo, è rappresentato dalla richiesta che Croce gli aveva rivolto anni prima di sostituire Nicolini per il completamento dell'edizione del *De uno*. A tal riguardo, si veda la lettera del 30 ottobre 1934: «Io

GIUSEPPE MORO, Il giovane Vico nell'interpretazione di Benvenuto Donati

Nato a Modena nel 1883, Benvenuto Donati è stato, oltre che storico della cultura italiana del Seicento e del Settecento, acuto interprete della filosofia del diritto di matrice neokantiana. Intorno agli anni Dieci del secolo scorso, dopo i primi contributi dedicati al pensiero di Giorgio Del Vecchio, Donati avviò uno studio sistematico dell'opera di Giambattista Vico, con particolare riferimento al periodo giovanile delle sei *Orazioni inaugurali*. Il presente saggio ha l'obiettivo di mostrare, in primo luogo, come Donati sia stato tra i primi a conferire autonomia teorica alla filosofia del diritto di Vico. In secondo luogo, si tratterà di osservare come la sua interpretazione del periodo giovanile vichiano sia il risultato della mediazione storica tra la filosofia del diritto di Giorgio Del Vecchio e l'attualismo gentiliano.

Parole chiave: diritto, filosofia, Vico.

GIUSEPPE MORO, The young Vico in the interpretation of Benvenuto Donati

Around the first half of Twenty century, Benvenuto Donati (1883-1950) published his essay on early Vico's works, with the purpose to display the theoretical connection between the six *Orazioni inaugurali* (1699-1708) and the posteriors foundation of a universal legal theory, that the Neapolitan developed only in his juridical works. The aim of this paper is to achieve a twofold goal: firstly, to show how Donati represents one of the first scholars in recognizing the autonomy of Vico's legal theory; secondly, to demonstrate that his reading of *Orazioni inaugurali* remains still strongly influenced both by the philosophy of law of Giorgio Del Vecchio and by the theoretical assumptions of Giovanni Gentile.

Key words: law, philosophy, Vico.